

- c) la normativa interna dello Stato membro ospitante mira a promuovere la sicurezza dei pazienti e la qualità delle prestazioni nel settore sanitario garantendo che i professionisti del settore sanitario dispongano della formazione necessaria per la loro attività professionale, di ulteriore qualificazione professionale sufficiente e delle altre competenze richieste a tal fine.

⁽¹⁾ Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU. 2005, L 255, pag. 22).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal du travail de Liège (Belgio) il 26 novembre 2020 — VT / Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

(Causa C-641/20)

(2021/C 44/35)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal du travail de Liège

Parti

Ricorrente: VT

Resistente: Centre public d'action sociale de Liège (CPAS)

Questione pregiudiziale

Se, qualora uno Stato membro decida di revocare a un rifugiato il suo status, in applicazione dell' articolo 11 della direttiva 2011/95/UE ⁽¹⁾, e successivamente di revocargli il diritto di soggiorno, ordinandogli di lasciare il territorio, gli articoli 7 e 13 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ⁽²⁾, letti in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che implicano che l'interessato conservi un diritto provvisorio di soggiorno nonché i suoi diritti sociali in pendenza dell'esame del ricorso giurisdizionale proposto contro la decisione che pone fine al soggiorno e di rimpatrio.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

⁽²⁾ GU 2008, L 348, pag. 98.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 1° dicembre 2020 — Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht / TB

(Causa C-646/20)

(2021/C 44/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente in impugnazione: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

Resistente in impugnazione: TB

Parte interessata: Standesamt Mitte von Berlin, RD

Questioni pregiudiziali

Ai fini dell'interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, lettera a), 2, punto 4, 21 paragrafo 1, e 46 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 ⁽¹⁾, vengono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se lo scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 12 del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 132, rappresenti una decisione di divorzio ai sensi del regolamento Bruxelles II bis.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se lo scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 12 del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 132, debba essere trattato in conformità alla disposizione dell'articolo 46 del regolamento Bruxelles II bis concernente gli atti pubblici e gli accordi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (regolamento Bruxelles II bis) (GU 2003, L 338, pag. 1).

Impugnazione proposta il 4 dicembre 2020 dalla Hermann Albers eK avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 5 ottobre 2020, causa T-597/18, Hermann Albers / Commissione

(Causa C-656/20 P)

(2021/C 44/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hermann Albers eK (rappresentante: S. Roling, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Land Niedersachsen

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- Annullare parzialmente i punti 1) e 2) del dispositivo della sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020, Hermann Albers/Commissione (T-597/18, EU:T:2020:467);
- Accogliere integralmente le domande di primo grado, dirette ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione europea del 12 luglio 2018, C(2018) 4385 final ⁽¹⁾ e la condanna della Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha travisato il significato dell'articolo 107 TFUE e dell'articolo 108 TFUE, con riferimento all'articolo 7a del Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (Legge sul trasporto locale del Land della Bassa Sassonia; in prosieguo: il «NNVG»). L'articolo 7a NNVG costituirebbe, in contrasto con quanto asserito dal Tribunale, un nuovo aiuto che richiede notifica.